



Il Ministro dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

VISTI gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e, in particolare, l'articolo 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n.55;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro della Transizione ecologica;

VISTO il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 con il quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di "*Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 170 del 29 aprile 2022;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 23 marzo 2001, n. 93, "*Disposizioni in campo ambientale*" e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTO l'articolo 68 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili", consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l'articolo 12, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti Uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell'Avvocatura generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'articolo 13 della Legge n. 349 del 1986;

VISTO il Decreto ministeriale del 29/3/1994 prot.61/SCOC/94 con il quale il Ministro dell'Ambiente *pro tempore* ha individuato l'associazione denominata "L'Altritalia Ambiente O.D.V." quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art.13 della legge 349/1986;

VISTA la nota prot.114992 del 21/9/2022 di avvio del procedimento di verifica della persistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 della menzionata legge n.349 del 1986;

VISTE le note acquisite rispettivamente al protocollo n.131329/MITE del 24/10/2022 e al n.132006/MITE, al n.132007/MITE e al n.132013/MITE del 25/10/2022, corredate di documentazione, con le quali l'associazione denominata "L'Altritalia Ambiente O.D.V. Ente del Terzo Settore" ha riscontrato la suddetta nota del 21 settembre 2022;

VISTA la nota prot.162010/MITE del 22/12/2022, con la quale la Direzione generale risorse umane e acquisti ha richiesto all'Associazione, oltre ad alcuni chiarimenti, di far pervenire documentazione integrativa relativamente alle criticità riscontrate in ordine ai requisiti di un ordinamento interno democratico previsti dallo statuto;

VISTA la nota acquisita al prot.23810/MITE del 20/2/2023 con la quale l'Associazione ha chiesto una proroga dei tempi indicati al fine di ottemperare agli adempimenti richiesti dall'Amministrazione;

VISTA la nota prot.26186/MITE del 23/2/2023 con la quale la Direzione generale risorse umane e acquisti ha concesso tale proroga;

VISTA la nota acquisita al prot.43909/MITE del 23/3/2023 con la quale l'Associazione ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta;

TENUTO CONTO che la Direzione generale risorse umane e acquisti ha riscontrato nella documentazione complessivamente prodotta dall'Associazione denominata "L'Altritalia Ambiente O.D.V. Ente del Terzo Settore" sia i previsti requisiti riferiti alle finalità programmatiche e ad un ordinamento interno democratico, sia quelli riferiti alla continuità e rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale svolta nel triennio considerato in almeno le medesime cinque regioni;

ACQUISITA la proposta della Direzione generale risorse umane e acquisti, favorevole alla conferma dell'individuazione di cui all'art.13 della legge n.349/86 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti dell'Associazione denominata "L'Altritalia Ambiente O.D.V. Ente del Terzo Settore";

CONSIDERATO che l'Associazione denominata "*L'Altritalia Ambiente O.D.V. Ente del Terzo Settore*" risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986 n.349;

DECRETA

Articolo unico

(Permanenza dell'individuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986)

1. È confermata l'individuazione dell'associazione denominata "*L'Altritalia Ambiente O.D.V. Ente del Terzo Settore*", con sede legale a Roma (RM) in via Montevideo, 10 - C.F. 94055890639, quale Associazione di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349.
2. È confermato, per l'effetto, l'inserimento dell'associazione denominata "*L'Altritalia Ambiente O.D.V. Ente del Terzo Settore*", nell'Elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero.
3. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ogni eventuale modifica statutaria, di legale rappresentanza, di sede legale, del contatto di posta elettronica certificata, nonché delle informazioni pubblicate nel sopracitato *Elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute*, pubblicato sul sito istituzionale del Dicastero.
4. Il presente decreto sarà trasmesso all'associazione denominata "*L'Altritalia Ambiente O.D.V. Ente del Terzo Settore*" a cura della Direzione generale risorse umane e acquisti e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

On. Gilberto Pichetto Fratin

